

Descrizione dei finanziamenti agevolati a valere sulla
SEZIONE PER GLI INTERVENTI ANTICRISI A FAVORE DELLE IMPRESE
ARTIGIANE E A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
richiedibili dalle imprese che attestano di subire in via temporanea carenze di
liquidità a breve termine quale conseguenza diretta della crisi economica
dall'emergenza epidemiologica COVID-19

Possono essere richieste tre diverse tipologie di finanziamento:

- a) finanziamenti agevolati speciali per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine della durata massima di 6 anni, ai sensi del QUADRO TEMPORANEO EUROPEO (NON DE MINIMIS)
oppure
- b) finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine della durata massima di 10 anni, ai sensi del regolamento europeo DE MINIMIS
oppure
- c) finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine della durata massima di 60 mesi, ai sensi del regolamento europeo DE MINIMIS

FINANZIAMENTI SPECIALI QUADRO TEMPORANEO EUROPEO
(NON DE MINIMIS)

(LR 12 marzo 2020, n. 3, art. 2, comma 1; DGR 490/2020, titolo II)

a favore delle imprese richiedenti che attestano di subire in via temporanea carenze di liquidità a breve termine quale conseguenza diretta della crisi economica dall'emergenza epidemiologica COVID-19 per ovviare alla quale è richiesto il finanziamento agevolato speciale

Beneficiari

Possono beneficiare dei FINANZIAMENTI AGEVOLATI SPECIALI QUADRO TEMPORANEO EUROPEO (NON DE MINIMIS) a valere sulla Sezione anticrisi artigianato e attività produttive:

1. le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002;
2. le imprese edili e manifatturiere iscritte nel Registro delle imprese ed aventi sede operativa sul territorio regionale, anche se non iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Finanziamenti concedibili

Finanziamenti agevolati per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine della durata massima di 6 anni.

I contratti di finanziamento agevolato devono essere stipulati entro e non oltre il 31 dicembre 2020

Tasso d'interesse

Il tasso di interesse minimo è pari allo 0,50% ed è parametrato in misura crescente alla dimensione dell'impresa richiedente e alla durata del finanziamento.

I finanziamenti agevolati speciali sono concessi ai tassi indicati nella tabella seguente:

Tipo di beneficiario	Finanziamento con scadenza a 1 anno	Finanziamento con scadenza da 2 a 3 anni	Finanziamento con scadenza da 4 a 6 anni
PMI	0,50%	0,50%	0,69%
Grandi imprese	0,50%	0,69%	1,69%

Regime di aiuto europeo

Sezione 3.4. (Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari), la disciplina della sezione 3.3 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), modificata dalla comunicazione del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215 finale).

Ammontare del finanziamento

I finanziamenti agevolati speciali hanno un ammontare compreso tra i 5.000 euro e 300.000 mila euro.

L'importo del finanziamento agevolato speciale non può in ogni caso superare i seguenti importi:

- il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) nel 2019 o nell'ultimo anno per cui sono disponibili dati; nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività o
- il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 o
- sulla base di un'opportuna giustificazione, l'importo può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese.

FINANZIAMENTI DE MINIMIS

(LR 6/2013, articolo 2, comma 11; DPRReg 191/2013; DGR 490/2020, art. 13)

a favore delle imprese richiedenti che attestano di subire in via temporanea carenze di liquidità a breve termine quale conseguenza diretta della crisi economica dall'emergenza epidemiologica COVID-19 per ovviare alla quale è richiesto il finanziamento agevolato

Beneficiari

Possono beneficiare dei FINANZIAMENTI AGEVOLATI DE MINIMIS a valere sulla Sezione anticrisi artigianato:

- le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002;

2. le imprese edili e manifatturiere iscritte nel Registro delle imprese ed aventi sede operativa sul territorio regionale, anche se non iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Finanziamenti concedibili

1) finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine della durata massima di 10 anni

2) finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine della durata massima di 60 mesi

Tasso d'interesse

Il tasso applicato è fisso e pari all'1%.

Regime di aiuto europeo

De minimis

Ammontare del finanziamento:

Minimo 10.000 euro, massimo 300.000 euro.